

SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17

Q5. Nel caso di indisponibilità degli esercenti riteniamo preferibile riorganizzare le procedure concorsuali alla prima data utile. Questo perché gli scenari macroeconomici generali potrebbero essere cambiati e conseguentemente potrebbero rendere le procedure stesse più interessanti ed attrarre un maggior numero di operatori.

Q8. No, si ritiene più opportuno mantenere invariato il parametro.

Q17. D'accordo

Q18. Riteniamo preferibile prendere come riferimento temporale per il calcolo dei PDR/POD forniti l'ultimo giorno del mese precedente il mese in cui avverranno le procedure concorsuali anziché il 31/12/21 (questo anche considerando quanto riportato al punto Q5)

Q19. Riteniamo preferibile che ai fini del soddisfacimento della soglia minima relativa al numero di clienti serviti vengano conteggiate sia le forniture di gas naturale che di energia elettrica. Infatti, dal punto di vista operativo, riteniamo che un esercente A con 40.000 PDR clienti gas e 25.000 POD clienti elettrici abbia le stesse potenzialità (e quindi gli stessi diritti) di un esercente B con 55.000 POD clienti elettrici e 10.000 PDR clienti gas purché l'esercente A sia in grado di contrattualizzare in qualità di utente di dispacciamento e trasporto un operatore che stia già approvvigionando almeno 50.000 POD.

Q 23 Considerando le peculiarità del settore energetico, non riteniamo opportuno consentire la partecipazione a nuovi entranti privi di esperienza.

Q25. Considerando che per questo particolare segmento di clienti, la territorialità (intesa ad esempio come presenza di sportelli) può rappresentare un valore aggiunto nell'ambito del servizio fornito dall'esercente, nell'ottica di aprire la partecipazione alle procedure concorsuali a più operatori interessati riteniamo opportuno suddividere il mercato in un maggior numero di aree territoriali soprattutto laddove ciò possa ulteriormente incrementare il livello di concorrenza (in funzione del numero di esercenti già attivi in quell'area). Indicativamente, riteniamo che una suddivisione in 25-30 aree territoriali sia più efficace per raggiungere gli obiettivi del STG.

Q.29 D'accordo, ma riteniamo opportuno abbassare il numero di aree aggiudicabili da ciascun partecipante. Indicativamente, riteniamo congruo un limite non superiore al 25% delle aree disponibili.

Ci asteniamo da ulteriori commenti/osservazioni in merito ai restanti quesiti riportati nel DCO ma qui sopra non commentati.